

**Oggetto: Costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie. Conferimento della partecipazione in Publiacqua spa.**

**IL CONSIGLIO**

**Premesso che:**

i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

l'articolo 112 recante "Servizi pubblici locali" del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel prosieguo TUSP) ha riformato in modo significativo il quadro normativo afferente le società a partecipazione pubblica;

**Premesso altresì che:**

il Comune di Scarperia e San Piero partecipa con n. 35.298 azioni alla società Publiacqua spa per un valore nominale totale di €. 182.137,68 corrispondente a circa lo 0,1212 % del suo capitale sociale;

il Comune di Scarperia e San Piero partecipa altresì indirettamente a Publiacqua Spa tramite Consiag Spa, detenendo quest'ultima società una quota in Publiacqua Spa nella misura del 24,94% per un valore di capitale di euro 37.477.828,00;

Publiacqua Spa, con sede in Firenze, Via Villamagna 90/c, Capitale Sociale Euro 150.280.056,72 i.v, codice fiscale n. 05040110487, iscritta al Registro Imprese di Firenze, è una società a maggioranza di capitale sociale pubblico (60%) detenuto da Enti locali o società a capitale interamente pubblico (Consiag Spa e Publiservizi Spa) con la partecipazione, per una quota pari al 40% del capitale, del socio industriale privato Acque Blu Fiorentine Spa selezionato mediante procedura di evidenza pubblica;

Publiacqua Spa è il gestore del Servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell'Autorità Idrica Toscana (AIT), a partire dal primo gennaio 2021 per una durata originariamente stabilita in 20 anni;

**Ricordato che:**

il 27 giugno 2006, conformemente a quanto previsto negli atti di gara, è stato sottoscritto il "Patto Parasociale tra Comune di Firenze e altri comuni, Consiag Spa, Publiservizi Spa e Acque Blu Fiorentine Spa." che regola i reciproci rapporti in relazione alla partecipazione in Publiacqua Spa. (di seguito Patto Parasociale);

i soci di parte pubblica di Publiacqua Spa, nel giugno 2007, hanno sottoscritto fra loro il "Patto di sindacato fra i soci pubblici di Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine Spa" al fine di adottare comportamenti unitari e condivisi nei confronti del socio privato (di seguito Patto dei soci pubblici);

il Patto dei soci pubblici prevede quali organi concertativi dei sottoscrittori: il Comitato del Patto composto da una rappresentativa di soci e l'Assemblea dei Sottoscrittori alla quale partecipano tutti i soci di parte pubblica di Publiacqua;

il Comune di Firenze, con nota del 27/07/2020 prot. 194704/2020, ha comunicato a tutti i soci pubblici di Publiacqua spa che in data 26/06/2020 è stata trasmessa al socio privato di Publiacqua Spa la lettera di disdetta dei "Patti Parasociali tra il Comune di Firenze e altri Comuni, Consiag Spa, Publiservizi Spa e Acque Blu Fiorentine Spa" del 27/06/2006, ai sensi dell'articolo 17 del Patto medesimo;

**Dato conto che** a seguito della deliberazione di ARERA n. 59/2021/R/idr del 16 febbraio 2021 avente ad oggetto "Approvazione dello specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020 – 2023 proposta dall'Autorità Idrica Toscana per il Gestore Publiacqua Spa" e della deliberazione AIT n.

2/2021, la scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) a Publiacqua Spa è stata portata al 31/12/2024;

**Considerato che** alla scadenza dell'affidamento in essere all'attuale gestore, AIT dovrà procedere alla scelta della nuova forma di gestione del servizio e all'individuazione di un nuovo gestore secondo le previsioni di legge;

**Ricordato** l'intento dei soci e fra questi del Comune di Scarperia e San Piero, espresso anche con la disdetta del Patto, di rinegoziare l'assetto dei rapporti con il partner privato di Publiacqua stabiliti nel Patto Parasociale e nello Statuto in modo da conseguire una migliore gestione del percorso finale della concessione da parte dei soci pubblici medesimi;

**Rilevato che** stante il contesto normativo e di prossimità del termine della gestione risulta necessario individuare alternative strategiche per valorizzare la partecipazione pubblica e il patrimonio di conoscenze e competenze maturate all'interno del gestore;

**Evidenziata** l'opportunità che i soci pubblici dispongano di strumenti per conseguire unitarietà di azioni maggiormente adeguati all'attuale contesto di gestione del periodo conclusivo dell'affidamento, anche in considerazione della delicata fase di disimpegno dal rapporto con il socio privato industriale in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione mista pubblico/privata;

**Confermato** l'obiettivo del Comune di Scarperia e San Piero, insieme ad altre importanti amministrazioni municipali toscane, di realizzare un progetto aggregativo che consenta la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore nel campo dei servizi pubblici locali, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie industriali ed operative tramite un'aggregazione industriale e societaria che porti alla costituzione di una società Multi-utility toscana che aggreghi le partecipazioni azionarie dei Comuni nelle aziende che gestiscono servizi pubblici locali e di interesse generale;

**Evidenziato** come tale obiettivo rafforzi la necessità e strategicità del conseguimento di unitarietà di azione fra i soci pubblici coinvolti nel percorso aggregativo sopra ricordato;

**Valutate** le possibili diverse forme per strutturare un coordinamento dell'azione dei soci pubblici e delle loro società presenti nel capitale di Publiacqua Spa;

**Ritenuto che** la forma associativa societaria sia lo strumento idoneo a rispondere alla duplice esigenza di unitarietà di azione fra soci pubblici e di avvio del percorso di aggregazione delle partecipazioni pubbliche;

**Dato atto che** in sede di Comitato di Patto del 23/04/2021 ed Assemblea di Patto del 04/05/2021, i Comuni soci di Publiacqua Spa hanno condiviso l'intento di realizzare un'operazione di concentrazione della compagine pubblica costituendo una nuova società (in seguito Newco) a cui trasferire le proprie quote di partecipazione di Publiacqua Spa, fermo restando l'opzione di scelta di ciascun socio in relazione alla propria quota di partecipazione;

**Dato atto che** in materia di società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 (TUSP);

**Evidenziato che** l'iter amministrativo per la realizzazione dell'operazione di aggregazione sopra descritta prevede l'adozione di una deliberazione consiliare ex artt. 5 e 7 del TUSP, che sia analiticamente motivata e preceduta da una consultazione pubblica avente ad oggetto lo schema di proposta;

**Dato atto** nello specifico che, per le deliberazioni di partecipazione alla costituzione di una società vale quanto indicato dall'art. 7 TUSP, secondo cui è necessario che il Consiglio Comunale deliberi secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2 TUSP, che richiamano la necessità dell'adozione di una delibera analiticamente motivata, ex art. 5, c.1 TUSP come di seguito riportato: *"Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a*

*partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;*

**Ricordato che** fra le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs 175/2016 (art. 4) vi è la produzione di servizi di interesse generale quale il SII e l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento;

**Richiamato** il comma 5 dell'articolo 4 del TUSP sopracitato nella parte in cui viene fatto esplicito riferimento alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;

**Tenuto conto** della natura strumentale di una holding, che si pone «come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice “sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa”» e, quindi, come strumento di governance di società di servizi (cfr. C. conti, Sez. I, 24 marzo 2015, n. 249);

**Atteso che** la scelta organizzativa della società di gestione di partecipazioni si ispira ad i seguenti obiettivi:

a) attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) nel governo delle partecipazioni, anche nella prospettata volontà di procedere ad una riorganizzazione strategica del complesso delle partecipazioni detenute nel settore dei servizi pubblici di rilevanza economica;

b) organizzare le partecipazioni pubbliche in Publicacqua Spa in modo efficiente, efficace ed economico, superando la frammentarietà ed assicurando una struttura dedicata in modo adeguato alle problematiche legate alla governance e alla gestione dei servizi pubblici, assicurando la convenienza economica della scelta e la sostenibilità finanziaria della società;

**Considerato che:**

tramite la nuova società il Comune provvederà ad una attività “di autoproduzione di (beni o) servizi strumentali”, attività legittimata, come sopra detto, dall'art. 4 c.2 lett. d) e art. 4 c.5 del D.Lgs. 175/2016, consistente nella gestione delle partecipazioni azionarie, inizialmente in Publicacqua Spa;

con l'acquisizione della partecipazione societaria nella nuova società il Comune di Scarperia e San Piero, insieme agli altri soci costituenti, in conformità di quanto disposto dall'art. 4 TUSP risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto tramite detta società intende provvedere alla gestione della partecipazione societaria in un soggetto che opera nel campo dei servizi pubblici, rafforzando il ruolo strategico per i soci pubblici all'interno della compagine sociale di Publicacqua Spa;

il modello organizzativo della società holding comunale è una prassi già da tempo applicata nell'ambito degli enti locali, e che la dottrina ha esaminato e condiviso il modello holding attraverso la enucleazione di una tipologia di società specializzata, in genere nella forma di società di capitali a totale partecipazione pubblica locale, a cui vengono conferite le partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica;

**Rilevata** pertanto la conformità della costituzione di un soggetto societario, con oggetto sociale esclusivo riferito alla gestione di partecipazioni sociali degli enti locali o di società da essi totalmente partecipate, alla normativa vigente in materia di partecipazioni pubbliche e alle finalità istituzionali degli enti costituenti e del Comune di Scarperia e San Piero;

**Evidenziate** altresì ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 175/16, le **ragioni e le finalità** della scelta a favore della costituzione di una holding di partecipazioni alla quale conferire la propria partecipazione in Publicacqua Spa nel:

superare la forte frammentarietà della compagine azionaria di Publiacqua Spa che stante anche l'esiguità delle singole partecipazioni detenute da alcuni singoli Comuni non garantisce la possibilità di elaborare strategie efficaci sulla gestione futura di Publiacqua Spa;

rafforzare l'aggregazione dei soci di parte pubblica di Publiacqua Spa per conferire maggiore efficacia alla linea di gestione unitaria, in vista dell'esigenza condivisa fra i soci pubblici di ridefinire i ruoli e gli assetti strategici su Publiacqua Spa nei confronti del socio privato a favore del recupero di un maggior ruolo della parte pubblica nella gestione della società;

disporre di uno strumento per conseguire unitarietà di azioni maggiormente adeguato all'attuale contesto di gestione del periodo conclusivo dell'affidamento anche in considerazione della delicata fase di disimpegno dal rapporto con il socio privato industriale, in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione mista pubblico/privata, per una maggiore efficacia dell'azione amministrativa dei soci pubblici partecipanti tutti;

dare avvio al percorso di aggregazione delle partecipazioni pubbliche nei servizi pubblici più sopra descritta, finalizzata al riassetto dell'organizzazione dei servizi idrici, ambientali ed eventualmente altri nei propri territori di riferimento, costituendo un veicolo societario che rappresenta il primo passo per una più ampia aggregazione dei gestori interessati progressivamente;

**Considerato** che la scelta di conferire le partecipazioni di Publiacqua alla nuova holding non comporta per il Comune di Scarperia e San Piero oneri finanziari, ma risponde ad una logica organizzativa strategica strumentale ad una più efficace gestione della propria partecipazione nel gestore del servizio per quanto sopra detto senza incidere in alcun modo sulle caratteristiche e modalità di gestione del servizio;

**Valutato** che la società holding sia lo strumento per la migliore gestione delle prerogative e diritti connessi alla partecipazione nella società Publiacqua, che i soci pubblici e fra questi nello specifico il Comune di Scarperia e San Piero intendono, per il tramite della holding, mantenere quale soggetto gestore del servizio idrico integrato come affidato con deliberazione dell'Autorità d'Ambito, oggi AIT;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di conferire alla costituenda nuova società holding le azioni detenute dal Comune di Scarperia e San Piero in Publiacqua Spa;

**Dato conto** della compatibilità del presente atto con la normativa dei trattati europei ai sensi dell'art 5 co. 2 del D.Lgs. 175/2016, come meglio di seguito precisato:

**Preso atto che:**

ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, si definisce aiuto di Stato alle imprese qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, ed è incompatibile con il mercato interno;

affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che:

sia concesso dallo Stato o tramite risorse pubbliche;

favorisca una o più imprese rispetto alle altre, ovvero venga concesso un vantaggio selettivo;

distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza;

incida sugli scambi tra Stati membri;

**Rilevato che** l'acquisizione della partecipazione nella nuova società da parte dei Comuni soci a fronte del trasferimento delle azioni di Publiacqua Spa non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di Stato alle imprese poiché i Comuni non versano nella nuova società risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato, e che quindi non esiste, in assoluto, il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato Internazionale;

**Dato atto che** lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ex art.5 c. 2 ultimo periodo del D.Lgs. 175/2016, **nella forma di pubblicazione all'albo pretorio comunale e con avviso sul sito istituzionale dell'Ente;**

**Ritenuto** di stabilire fin da ora che la società in quanto in controllo pubblico sarà sottoposta agli indirizzi dei soci in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ex articolo 19 del TUSP, da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci e di stabilire in tal senso che alla luce dell'attuale fase di start up della società la stessa debba attenersi in questa prima fase ai principi generali contenuti in tale documentazione, operando una oculata gestione dei costi, mirando, in caso di percezione di dividendi dalla partecipata Publiacqua, ad una loro corresponsione ai soci nella misura massima consentita dalla copertura dei costi di esercizio;

**Dato atto che** il conferimento delle azioni di che trattasi è stato sottoposto ed approvato dall'assemblea dei sottoscrittori, come previsto all'articolo 10 del Patto dei soci pubblici nella seduta del 4 maggio 2021;

**Dato atto** del contenuto dell'art 11 del Patto Parasociale disdettato, in ordine alla non applicabilità delle clausole statuarie di prelazione sulle conferende azioni di Publiacqua Spa e della necessità dell'adesione della società conferitaria al Patto medesimo per la sua residua durata utile fino al perfezionamento degli effetti della disdetta deliberata come descritto in premessa;

**Ritenuto** pertanto di stabilire che la costituenda società debba essere impegnata al subentro ed rispetto delle pattuizioni previste nel Patto Parasociale tra soci pubblici di Publiacqua Spa e Acque Blu Fiorentine Spa del 27 giugno 2006, fino alla scadenza del Patto disdettato medesimo;

**Richiamato** l'art. 22 del TUSP "*Trasparenza*" secondo cui "*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*";

**Dato atto che** il presente **provvedimento sarà inviato alla Corte dei Conti** a fini conoscitivi e **all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato** ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;

**Visto** lo Statuto della nuova società (allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale) che si configurerà come società pluripartecipata in controllo pubblico caratterizzata da:

- (i) partecipazione di solo capitale pubblico, diretto o indiretto, per tutta la durata della società;
- (ii) oggetto sociale esclusivo finalizzato alla gestione delle partecipazioni societarie dei soci pubblici;
- (iii) previsione di limitazioni del potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di materie alla preventiva autorizzazione assembleare dei soci;

**Visti** gli articoli 2343 e seguenti del codice civile in ordine ai conferimenti nelle società per azioni e in particolare l'art. 2343 ter, comma 2, lettera b);

**Vista** la perizia sul valore delle azioni di Publiacqua Spa redatta, ai sensi dell'art. 2343 ter, comma 2, lettera b), da esperto indipendente, Dottore commercialista, dotato di adeguata e comprovata professionalità, sulla base dell'incarico conferitogli dall'Amministratore unico di Consiag Spa su mandato congiunto dei soci del Patto di sindacato fra i soci pubblici di Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con Acque Blu Fiorentine Spa, come deciso dal Comitato di Patto in data 16 e 23 aprile 2021, acquisita agli atti d'ufficio;

**Precisato che** il Comune di Scarperia e San Piero parteciperà alla Newco con il conferimento di n. 35.298 azioni della società Publiacqua Spa per un apporto complessivo di conferimento pari a €. 343.110,96;

**Preso atto che** trattandosi di società a totale partecipazione pubblica sono da applicarsi le norme del D.Lgs. 175/16 e ss mm. ii.;

**Ritenuto per tutto quanto sopra** di aderire al progetto di costituzione della nuova società a totale capitale pubblico di gestione della partecipazione in Publiacqua Spa, conferendo al nuovo soggetto costituendo le azioni detenute direttamente dal Comune di Scarperia e San Piero in Publiacqua Spa al valore determinato dalla perizia sopra richiamata;

**Considerato che:**

l'oggetto, la durata, il sistema di amministrazione, il collegio sindacale, l'assemblea, i bilanci e gli altri patti che regolano la società o richiesti dalla legge, sono contenuti nello statuto sociale che viene qui allegato e considerato parte integrante alla presente deliberazione;

tutti i partecipanti all'aggregazione conferiranno azioni di Publiacqua spa; per quanto riguarda la quota di partecipazione del Comune di Scarperia e San Piero, essa sarà proporzionale al valore conferito rispetto al totale dei conferimenti degli aderenti all'aggregazione e quindi rappresenterà una quota percentuale del capitale della Newco pari valore della partecipazione in Publiacqua rapportata al valore totale delle partecipazioni in Publiacqua che saranno conferite alla Newco al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti;

**Considerato inoltre che** il Comune di Scarperia e San Piero è socio di Consiag Spa, di cui detiene l'1,14% del capitale sociale, e che è necessario altresì con il presente atto dare indirizzo ai sensi dell'art. 42 del TUEL alla società Consiag Spa per la cessione delle partecipazioni in Publiacqua Spa detenute nella misura del 24,94% per il valore risultante dalla perizia di stima acquisita agli atti di ufficio, dando mandato al rappresentante del Comune ad esprimersi favorevolmente in sede assembleare per il conferimento dell'intera partecipazione detenuta da Consiag Spa nella nuova società;

**Dato atto inoltre che** tutte le spese inerenti la costituzione, oltre che quelle accessorie, sono a carico della Newco;

**Preso atto** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.;

**Preso atto** del parere dell'organo di Revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile onde consentire la rapida costituzione della società;

per le motivazioni espresse in narrativa

## **DELIBERA**

di procedere alla costituzione di una nuova società in controllo pubblico con totale partecipazione di Enti pubblici o società da questi interamente partecipate con sede a Firenze;

di prendere atto della perizia redatta ai sensi dell'articolo 2343 ter del codice civile sul valore delle azioni di Publiacqua Spa, acquisita agli atti d'ufficio;

di sottoscrivere la quota di pertinenza del Comune di Scarperia e San Piero della nuova società mediante il conferimento delle n. 35.298 azioni della società Publiacqua SpA per un apporto complessivo di conferimento pari a €. 343.110,96, come da perizia sopra richiamata;

di approvare lo Statuto della Newco nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, contenente gli elementi essenziali dell'atto costitutivo previsti dall'articolo 2328 del codice civile per le società per azioni;

di dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Scarperia e San Piero sarà proporzionale al valore conferito rispetto al totale dei conferimenti degli aderenti all'aggregazione e quindi rappresenterà una quota percentuale del capitale della Newco pari valore della partecipazione in Publiacqua rapportata al valore totale delle partecipazioni in Publiacqua che saranno conferite alla Newco al termine del percorso amministrativo di tutte le amministrazioni aderenti;

di stabilire che la costituenda Newco è impegnata al rispetto delle previsioni del Patto Parasociale tra soci pubblici di Publiacqua Spa e Acque Blu Fiorentine Spa del 27 giugno 2006 fino alla sua scadenza a seguito della disdetta deliberata dai soci pubblici, e che la stessa debba intendersi parte unica con il Comune di Scarperia e San Piero e gli altri soci conferenti con riguardo ai diritti ed obblighi attribuiti dal Patto medesimo;

di prevedere il vincolo di cui al superiore punto all'interno dell'atto costitutivo della società e esprimere fin da subito ai sensi dell'articolo 42 del TUEL indirizzo vincolante in tal senso alla nuova società;

che gli indirizzi in ordine al contenimento dei costi di funzionamento ex articolo 19 del TUSP per la Newco sono da condividersi all'interno dell'assemblea dei soci e di stabilire che dunque la società nella fase di avvio delle attività debba operare una oculata gestione dei costi, mirando in caso di percezione di dividendi dalla partecipata Publiacqua ad una loro corresponsione ai soci nella misura massima consentita dalla copertura dei costi di esercizio;

di dare mandato al rappresentante del Comune nella assemblea di Consiag Spa affinché esprima voto favorevole alla cessione nella costituenda società della intera partecipazione detenuta da Consiag Spa in Publiacqua Spa;

di dare atto che il Sindaco nella qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare della partecipazione in Publiacqua Spa ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del TUSP procederà alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della società e al conferimento delle azioni di Publiacqua Spa nella Newco e compirà tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione;

di acconsentire a che vengano apportate eventuali modifiche di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale ai documenti allegati;

di dare atto che tutte le spese inerenti la costituzione della Newco, oltre che quelle accessorie, sono a carico della Newco;

di inviare il presente atto alla sezione regionale del Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.Lgs. 175/2016;

di **pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente"** del Comune di Scarperia e San Piero, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.